

## **Capitolo XXXI**

### **DELLE CURE DEL PAZIENTE PSICHIATRICO**

**Art. 509.** Sebbene la Psichiatria abbia delle norme particolari -tenendo conto dell' eventuale incapacità di apprendimento degli assistiti per la loro malattia o per alterazione della psiche- anche in questo campo sono fondamentali le norme generali già descritte nei diversi capitoli del presente Codice.

**Art. 510.** Ogni malato di mente ha il diritto di svolgere le attività che la normativa, i principi e le dichiarazioni di carattere civile, politico, economico, sociale, culturale e lavorativo gli consentano all' interno della comunità e nei limiti delle possibilità che la propria malattia gli consenta.

**Art. 511.** Ogni malato di mente ha il diritto di essere trattato nelle condizioni più complete possibili attraverso i trattamenti specifici per il suo stato, i quali verranno eseguiti con la minore restrizione e invasione possibile alla sua libertà, dovendo inoltre offrire protezione fisica e mentale a terzi.

**Art. 512.** La diagnosi della malattia mentale verrà effettuata secondo rigorose norme mediche internazionalmente accettate e nei limiti previsti dai codici dei Diritti umani.

**Art. 513.** Qualora a uno psichiatra venisse richiesta la valutazione dello stato mentale di una persona, è suo dovere etico informare l' interessato sullo scopo dell' intervento medico, sui risultati conseguiti e sull' uso degli stessi nell' atteggiamento terapeutico, nei limiti della comprensione dell' interessato.

**Art. 514.** Qualora l' assistito fosse incapace o non potesse elaborare un giudizio adeguato per causa di un'alterazione mentale, lo psichiatra chiederà ai congiunti, al legale rappresentante e addirittura a un giurista se fosse il caso, allo scopo di proteggere la dignità e i diritti legali della persona. In ambito ospedaliero ne verrà inoltre notificato il Comitato di Etica dell' istituzione.

**Art. 515.** In tutte le attività degli psichiatri relativamente ai propri assistiti va tutelata l' autonomia di questi ultimi, intesa come la capacità di riconoscere sé stessi quali persone differenti dagli altri, di identificare la realtà esterna da quella interna e di autogoverno per poter prendere decisioni di vita che li mantengano in equilibrio interno

e di adattarlo all' ambiente circostante. L' assistito deve essere accettato nel processo terapeutico come un soggetto uguale per proprio diritto.

**Art. 516.** Visto che possono variare spontaneamente o conseguentemente al trattamento, una delle prime valutazioni dello psichiatra deve tener conto del grado di autonomia e della capacità di consapevolezza sul proprio stato e sulla realtà circostante da parte dell' assistito, allo scopo di poter capire la comunicazione dell' opinione psichiatrica sulla salute dell' assistito e sulla capacità di esercitare il diritto del Consenso informato.

**Art. 517.** Ogni terapia ha carattere etico, per gli scopi sintomatici e terapeutici e per la potenziale influenza sulla personalità e sull' atteggiamento etico dell' assistito. L' Etica del medico in ogni caso è basata sui principi di beneficenza, di non maleficenza, di autonomia e di giustizia.

**Art. 518.** Il trattamento in Psichiatria e in Psicologia si fonda su un rapporto di fiducia e su un reciproco rispetto, simile ad un' alleanza terapeutica tra il professionista e l' assistito (Confidenzialità), fatto che favorisce la nascita di rapporti affettivi, emotivi e addirittura di necessità e di fantasie sessuali che interferiscono poi nei rapporti con il terapeuta, con l' ambiente familiare, di lavoro e sociale e che in casi estremi danno luogo a situazioni prettamente antietiche. Il professionista è obbligato ad essere particolarmente accurato in questi processi e nella tendenza degli assistiti a modellare atteggiamenti secondo l' identificazione fatta con gli atteggiamenti del terapeuta, circostanza che crea a sua volta uno stato di potere che può vulnerare il fondamento etico del rapporto, per cui occorre non approfittare di questi fenomeni caratteristici del processo terapeutico.

**Art. 519.** I membri dell' équipe sanitaria dell' area della psichiatria, per eseguire ricerca scientifica, sono obbligati a osservare la normativa nazionale e internazionale nonché le regole di cui al presente Codice.

**Art. 520.** I membri dell' équipe sanitaria dell' area della Psichiatria coinvolti in ricerca genetica sui disordini mentali, avranno una speciale cura del fatto che l' informazione genetica non compromette soltanto la persona dalla quale essa è stata ottenuta ma che la scoperta può avere effetti negativi e dissociativi nelle famiglie e nei loro gruppi di appartenenza.

**Art. 521.** I membri dell' équipe sanitaria dell' area della Psichiatria sono obbligati a proteggere i propri assistiti e ad aiutarli nell' esercizio della loro autodeterminazione nel maggior grado possibile nei casi di donazione di organi e di tessuti per trapianto.

**Art. 522.** L' Associazione Medica Argentina aderisce alla Dichiarazione di Madrid, Spagna (1996), approvata dall' Assemblea Generale dell' Associazione mondiale di Psichiatria.